NORME DI RADIOPROTEZIONE

1. Durante l'esecuzione di esami radiografici le porte di accesso alla sala in cui si svolge l'esame dovranno rimanere **sempre chiuse** o – in caso di necessità – potranno altresì tenersi aperte, ma il personale non dovrà sostare sulla soglia della porta sprovvisto di appositi DPI.
2. Gli operatori che usano l'apparecchio radiografico non devono mai esporre al fascio diretto, il corpo intero o parti di esso, e **devono indossare sempre il proprio dosimetro personale sotto il camice piombato, nonché tutti i DPI prescritti per la specifica pratica di radiologia interventistica**.
3. **Durante l'emissione di radiazioni il TSRM – qualora fosse sprovvisto di appositi DPI – dovrà posizionarsi all'interno dell'area locale comandi, a protezione totale, o comunque dietro schermatura mobile, predisposta allo scopo, vigilando sulle porte di accesso alla sala in cui si svolge l'esame al fine di evitare esposizioni indebite ad altri lavoratori.**
4. Gli operatori che usano l'apparecchio radiografico non devono mai esporre al fascio diretto, il corpo intero o parti di esso fatto salvo per l'esecuzione dell'atto sanitario o per situazioni di emergenza, **e devono sempre indossare il dosimetro personale e i DPI secondo lo Schema di Classificazione Aziendale**, qualora, a causa delle modalità di esecuzione dell'esame, non sia possibile porsi al riparo delle barriere protettive.
5. Il Lavoratore deve segnalare immediatamente al Preposto, quindi al Dirigente e quindi al Datore di Lavoro le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza.
6. Il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti devono rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme essenziali di protezione.
7. Nessuna persona, oltre al paziente, dovrà sostare nella Sala durante l'esecuzione delle indagini, salvo specifiche indicazione fornite dal Medico, e comunque sempre indossando opportuni DPI.
8. Il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti non posso adibire il personale ad attività che comportano il rischio radiologico senza la visita medica preventiva, il monitoraggio dosimetrico e la formazione specifica.
9. Prima di comandare l'erogazione dei raggi, controllare sul pannello apposito la corretta predisposizione delle appropriate condizioni di emissione.
10. Limitare al minimo indispensabile l'esposizione dei pazienti alle radiazioni.

11. Non si devono esporre ad esami radiologici le donne in stato interessante o presunto tale.
12. Il personale femminile dovrà notificare al Datore di Lavoro l'eventuale proprio stato di gravidanza non appena lo stesso sia stato accertato.
13. L'impianto radiologico, quando non utilizzato, deve essere sempre non funzionante, chiuso con la chiave in dotazione all'apparecchio, e questa data al Responsabile. Nel caso in cui l'apparecchio non sia dotato della chiave, l'operatore deve disinserire detta apparecchiatura dalla rete al momento dell'allontanamento.
14. Informare immediatamente il Preposto, il Dirigente e il Datore di Lavoro, nonché l'Esperto di Radioprotezione di ogni circostanza che comporti un pericolo immediato grave.

NORME DI PREVENZIONE INCENDI IN PRESENZA DI MACCHINE RADIOGENE

Le apparecchiature radiogene non sono di per sé causa di incendio, e in generale non rappresentano un pericolo di natura radiogena in caso di incendio, a meno che non rimangano accese. Infatti, il loro funzionamento dal punto di vista radiogeno rappresenta un atto puramente volontario, in quanto è soltanto il collegamento elettrico con la rete di alimentazione e comunque la sequenza di specifiche operazioni, che determinano l'emissione del fascio radiogeno. Inoltre, proprio grazie al principio di funzionamento delle apparecchiature radiogene, le stesse non rappresentano in nessun caso (sia in condizioni normali che in quelle di emergenza) un pericolo di contaminazione e di diffusione della stessa nell'ambiente e per la popolazione. L'unico pericolo che le stesse apparecchiature possono presentare è costituito dal pericolo di irradiazione del personale di soccorso, nel caso in cui rimanessero accese durante l'intervento. Se però il fuoco colpisce l'impianto elettrico detto pericolo non si presenta più, in quanto l'apparecchiatura si spegne automaticamente.

Per quanto sopra non si ravvisa pertanto la necessità di specifiche norme di comportamento, nel caso in cui si verificasse un incendio, che le coinvolga.

L'unica norma comportamentale che si ritiene necessario di prescrivere è quella di istruire il personale autorizzato all'impiego delle macchine e quello impegnato nelle operazioni di intervento a provvedere allo spegnimento immediato delle apparecchiature, o comunque a verificarne l'effettivo non funzionamento, in caso di allarme di fuoco e/o in caso di rivelazione di incendio.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Tutti gli addetti all'utilizzo delle sorgenti radiogene sono tenuti a rispettare le norme interne di radioprotezione e tutte quelle di sicurezza, relative alla protezione del personale ed al corretto utilizzo delle apparecchiature.

La trasgressione delle norme di sicurezza, ivi compreso il cattivo utilizzo dei mezzi di protezione individuali e dei sistemi di monitoraggio personale ed ambientale, qualora previsti, comporta responsabilità di tipo civile e penale, da parte dei trasgressori.

IL RESPONSABILE IMPIANTO RADIOLOGICO È TENUTO A FAR RISPETTARE LE NORME.

Il Medico Responsabile dell'Impianto Radiologico

L'Esperto di Radioprotezione di III Grado

Esperto di Radioprotezione - III Grado n. 653 -
Dott. Ing. Marco Martellucci

Il Datore di Lavoro